

CONTRIBUTO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI ALL'EVOLVERSI DELLA RESTITUZIONE IN TERMINE NEL PROCESSO PENALE ITALIANO

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Natura e finalità dell'istituto. - 3. Ambito di operatività dell'istituto. - 4. L'introduzione dell'istituto del 1930. - 5. I primi interventi della Corte Europea dei diritti dell'Uomo: sentenza *Colozza c. Italia*. - 6. L'evoluzione dell'istituto: la legge 22/1989. - 7. Gli ulteriori interventi della Corte di Strasburgo. Le sentenze *Osu*, *Somogyi*, *Sejdovic* ed altre. - 8. La riforma del 2005.

1. Premessa

La restituzione in termine è istituto processualistico penale che, attivabile in un determinato processo con specifica istanza da presentare entro un termine perentorio, consente all'interessato, in caso di accoglimento, di poter fruire nuovamente di un termine previsto a pena di decadenza ed ormai già spirato. La sua disciplina normativa, contenuta negli artt. 175, 176 e 603 n. 4 del vigente codice di procedura penale, contempla, in modo più specifico, due ipotesi in corrispondenza delle quali esso trova applicazione. In base alla prima, qualsiasi parte del processo può chiedere il compimento di un atto processuale in un momento successivo alla scadenza del termine entro il quale andava compiuto a pena di decadenza, ove l'istante provi di non aver potuto osservare tale termine per caso fortuito o forza maggiore; in base alla seconda, invece, si consente al solo imputato di impugnare una sentenza contumaciale o di proporre opposizione a decreto penale di condanna oltre il termine previsto. In tale ultimo caso, però, l'ammissione dell'istanza è subordinata all'accertamento da parte del giudice che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre opposizione.

Introdotta nel codice del rito penale del 1930 ed ampliata in quello del 1988, l'istituto è stato significativamente modificato dal D.- L. 21 Febbraio 2005 n. 17, convertito dalla Legge 22 Aprile 2005 n. 60. A tali modifiche grande impulso ha dato l'Alta Corte di Strasburgo, organo giurisdizionale europeo deputato alla difesa dei diritti fondamentali dell'uomo, che, attraverso numerose decisioni di censura e condanna, ha determinato il legislatore italiano ad adeguare la disciplina interna dell'istituto alle norme dettate dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla quale l'Italia è stata uno dei primi Stati ad aderire.

Il percorso che si intende seguire nel presente elaborato si articola essenzialmente su due punti. Muovendo da una necessaria ma sintetica esposizione della natura e finalità dell'istituto e della sua attuale disciplina, ci si intende, da un lato, soffermare sull'evoluzione normativa che ha interessato la restituzione in termini ed il processo contumaciale dal 1930 fino all'alba della riforma del 2005 passando attraverso le "novità" introdotte dal codice del 1988, e dall'altro, evidenziare il ruolo propulsivo e di stimolo che ha avuto la giurisprudenza della Corte su detta evoluzione.

2. Natura e finalità dell'istituto

La dottrina maggioritaria¹ individua la *ratio* dell'istituto della restituzione in termini nelle sue finalità di tutela di una corretta amministrazione della giustizia e di garanzia per il giusto e completo esercizio dei diritti e delle facoltà delle parti del processo penale, riconducendolo alla categoria dei rimedi processuali e più in particolare a quella dei rimedi processuali, potendosi ad esso far ricorso soltanto quando i mezzi comuni di difesa ed impugnazione non permettono di ottenere il risultato che si vuole raggiungere.

La perentorietà della terminologia codicistica (“...sono restituiti nel termine...”) porta ad inquadrare nel vigente codice di rito il ricorso ad istanza per la “restituzione nel termine” per il compimento di un atto processuale ormai precluso come un vero e proprio diritto soggettivo del P.M., delle parti private e dei loro difensori, non solo a presentare tale istanza, ma anche ad essere ammessi al compimento del detto atto, una volta accertata dal giudice competente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni voluti dalla norma, a differenza dell’abrogato codice di rito del 1930 (art. 183 bis, comma 1°), che inquadrava tale ammissione nell’ambito di un potere del giudice (“...possono essere restituiti...”) e non sempre la giurisprudenza aveva creato regole interpretative che davano certezza al riconoscimento della legittimità della istanza, sulla sussistenza di presupposti e requisiti, e della conseguente riammissione nel termine per compiere l’atto.

Come si può rilevare dalla stessa terminologia usata dal legislatore, in sostanza si tratta di rimettere in termini una parte processuale per compiere un “atto”, che andava compiuto, a pena di decadenza secondo la norma di rito, in un tempo processuale perentorio - rispetto ad atto od attività processuale precedente - ormai scaduto e che, quindi, non potrebbe più essere validamente compiuto nell’attualità.

Si tratta, pertanto, di un rimedio processuale, non solo residuale, ma anche straordinario, che, consentendo un ripristino di un termine già decorso con preclusione già maturata per la parte interessata di poter validamente compiere quel determinato atto in un tempo successivo alla sua scadenza, deve contemperare esigenze connesse alla certezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche maturate nel processo, che la fissazione di un termine perentorio per il valido compimento di un ulteriore atto processuale vuole tutelare, con le esigenze di garantire alle parti l’esercizio dei diritti e delle facoltà processuali loro riconosciute nella piena conoscenza e consapevolezza dell’atto o attività precedente e delle conseguenze del non compimento dell’atto successivo, sì da poter ritenere che tale omissione sia frutto di opzione volontaria dell’interessato o sia comunque a lui addebitabile, anche a titolo di sola “colpa”. Il tutto poi deve poter aver luogo all’interno del rispetto del principio - quand’anche quest’ultima non sia cronologicamente quantificabile - della “durata ragionevole” di un processo penale, ex artt. 111 Costituzione, che ha elevato al rango di norma fondamentale del nostro ordinamento il principio del *giusto processo* regolato dalla legge, (contraddittorio tra le parti; loro parità; giudice terzo ed imparziale; ragionevole durata del processo; diritto dell’accusato di essere informato riservatamente e nel più ristretto sull’accusa: diritto ad un tempo sufficiente per preparare la difesa; diritto ad interrogare o far interrogare testi di accusa e di difesa; assistenza di un interprete, ove necessario ecc.), costuzionalizzando sostanzialmente i principi posti a base dell’equo processo nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La disciplina dell’istituto, pertanto, non può che essere rigorosamente “rigida”, prevedendo la sua applicazione in casi specifici, in tempi rigidamente prefissati, con individuazione del giudice competente a valutarla e decidere, e, per il caso di accoglimento dell’istanza, delle sue conseguenze processuali.

¹ A titolo esemplificativo può citarsi, CONSO-GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2005, p. 469; FOIS, *Termini processuali penali*, in *Digesto Penale*, Agg., 2000, p. 617; UBERTIS, in *Amodio-Dominioni Commentario al codice di procedura penale*, vol. II, 2005, p. 244.

3. Ambito di operatività dell'istituto

Storicamente l'istituto è nato come rimedio all'inosservanza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza quando tale inosservanza non è rimproverabile ad una condotta volontaria o negligente della parte che vi ricorre, bensì ad una causa a lui non imputabile e limitata al caso fortuito o alla forza maggiore. La legge 22/89, quasi coeva al vigente codice di rito (entrato in vigore il 24/10/1989) e nel quale la normativa è stata trasfusa, oltre a mantenere la detta ipotesi, l'ha esteso a quella di una reale ignoranza dell'interessato di una sentenza emessa a suo carico in procedimento penale nel quale è stato dichiarato contumace ovvero di un decreto penale di condanna emesso a suo carico ed erroneamente ritenuto a lui notificato.

Le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, cui fa riferimento l'attuale art. 175 c.p.p., individuano particolari situazioni, nelle quali l'interessato, pur sapendo della necessità di dover compiere quel determinato atto processuale in dato termine perentoriamente prefissato dalla legge processuale (e che egli, pertanto, ben sa sta decorrendo) per raggiungere il fine prefissatosi, non riesce a compierlo nel detto termine per un ostacolo insuperabile, che rende vano ogni suo sforzo per superarlo, nonostante si impegni nel tentativo con intensità e diligenza anche superiore alla normalità, e compiere l'atto, ostacolo derivanti da cause estranee, a lui non imputabili, come - per esempio ed alla luce di casistica derivata da decisioni della giurisprudenza - una malattia di tale gravità da impedire finanche la proposizione di impugnazione od opposizione a decreto penale. per mezzo posta o a mezzo procuratore speciale, un fenomeno tellurico interessante la zona di dimora dell'interessato, di tale portata da sconvolgere a lungo la vita sociale, la mancata conoscenza della lingua italiana dello straniero, ove venga a costui notificato un atto non tradotto nella sua lingua, ecc. Viceversa è stato negato il carattere di assoluto impedimento a cause come: la difficoltà di aggiornamento e di ricostruzione sistematica della disciplina vigente di un istituto giuridico, la malattia di breve durata e di leggero impegno fisico, l'errore con falsa conoscenza della realtà, la detenzione ecc., cioè tutte quelle situazioni nelle quali, pur con un impegno di poco superiore alle capacità dell'uomo medio, è possibile superare delle semplici difficoltà, mentre per la sussistenza di una delle due ipotesi predette occorre che l'impedimento si presenti con caratteri di assolutezza.

Nell'ipotesi, invece, della restituzione nel termine per proporre impugnazione a sentenza od opposizione a decreto penale, è necessario che si sia verificata l'assoluta non conoscenza da parte dell'interessato che nei suoi confronti sia stata pronunciata la detta sentenza ovvero emesso il decreto. Quindi, egli non sa che si sta celebrando a suo carico un procedimento penale o, quanto meno, non sa che è stato emesso a suo carico quella sentenza o quel decreto penale, sì da avere il tempo ed il modo per poter proporre impugnazione alla prima ovvero opposizione al secondo.

È di piena evidenza che l'istituto della restituzione nel termine è possibile perché la nostra legislazione processualistica penale prevede e consente la celebrazione di un procedimento penale anche nella "assenza" dell'imputato, qualunque sia il tipo di reato per il quale si procede, compresi i più gravi in assoluto. Diversamente da molti altri ordinamenti (di *civil law* e *common law*, europei e non) nei quali viene affermata la categorica necessità della celebrazione del processo penale con la presenza dello imputato. La sua assenza, infatti, ne determina la sospensione fino a quando tale presenza non venga assicurata, ovvero ne consente la celebrazione solo per reati di minore gravità, o per quelli in cui vi sia stata espressa rinuncia dell'imputato ad essere presente.

Ma proprio quest'aspetto, cioè la possibilità di procedere in contumacia dell'imputato, ha reso la disciplina processualistica italiana "campo minato" per una piena ed effettiva applicazione dei diritti dell'uomo, esponendola, per ciò stesso, ed anche con maggiore frequenza rispetto a quella di altri ordinamenti, alle condanne della Corte di Strasburgo.

4. L'introduzione dell'istituto nel 1930

L'istituto della "restituzione in termini" (titolo equivalente all'attuale "restituzione nel termine") venne introdotto nel nostro ordinamento giuridico-penale solo quando vigeva il codice di rito del 1930 e venne normato ben dopo l'entrata in vigore di quel codice, sulla scorta non solo dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27/12/1947 ed entrata in vigore il successivo 1° Gennaio), ma anche, anzi soprattutto, dei principi di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 Novembre 1950, e al Protocollo addizionale a tale Convenzione, firmato a Parigi il 20 Marzo 1952 (entrambi ratificati con legge di esecuzione 04 Agosto 1955, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 Settembre 1955).

Era la legge 18/06/1955 n. 517 ad introdurre la detta disposizione, inserendo nell'allora vigente codice di rito l'art. 183 bis (nel Capo relativo ai termini) e dettando altre disposizioni nell'art. 8 delle norme di attuazione di tale legge (Legge del 25 Ottobre 1955 n. 932).

La richiamata "cronologia" di atti e fatti internazionali ed interni mette in evidenza come, fin dalla introduzione dell'istituto, un ruolo determinante per le scelte del nostro legislatore siano stati atti e fatti di carattere internazionale, che, pur avendovi l'Italia aderito o dato vita per decisione autonoma e volontaria, tuttavia, una volta divenute leggi dello Stato, l'hanno portata all'attuazione necessaria dei relativi principi nella nostra legislazione.

Già la nostra Costituzione (art. 24, comma 2) affermava l'inviolabilità del diritto di difesa ("La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"), ma non c'è dubbio che l'art. 183 *bis* c.p.p. 1930 abbia costituito la prima, sia pur riduttiva, applicazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che tra tali diritti fondamentali ha posto quello ad un processo equo.

Detta disposizione, infatti, dopo aver affermato che il diritto ad un giusto processo, sia esso di natura penalistica o civilistica, si sostanzia (comma 1) nell'imparzialità del giudice, precostituito per legge, nella celebrazione della "causa" in udienza pubblica (tranne l'eccezione dell'interesse pubblico della celebrazione davanti ad un pubblico limitato per esigenze di moralità pubblica, ordine pubblico o sicurezza nazionale rapportata ad una società democratica) ed in tempo ragionevole, e dopo aver consacrato (comma 2) il principio di presunzione di innocenza dell'imputato fino a sua condanna definitiva (comma 3) ha specificato in cosa si sostanzia detto diritto in un procedimento penale per l'accusato. In particolare, ha affermato che esso si basi su un'informazione dettagliata, da dare nel più breve tempo possibile dall'avvio dell'indagine penale ed in una lingua da lui comprensibile, del contenuto dell'accusa mossagli; sulla concessione di un tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa; sull'assicurazione della difesa personale e, comunque, tecnica, con l'assistenza di un difensore di sua scelta o d'ufficio, ove egli non abbia possidenza per ricorrere al primo; sulla possibilità di interrogare o fare interrogare dal suo difensore i testi del processo, sia quelli adottati dall'accusa che quelli da lui adottati, nel rispetto di una reale "*par condicio*" con le altre parti, ed il Pubblico Ministero in particolare; sulla necessità di farlo assistere gratuitamente da un interprete, ove non parli o non comprenda la lingua parlata in udienza.

Nella sua prima formulazione, tuttavia, la "restituzione in termini" era espressa in termini molto sintetici e non rispondeva pienamente alle indicazioni della CEDU. Essa, infatti, si limitava a prevedere la possibilità per il Giudice di restituire una parte processuale in un termine stabilito a pena di decadenza, ove questa avesse provato di non aver potuto osservare detto termine per caso fortuito o forza maggiore e comunque per non più di una volta per parte nell'ambito dello stesso procedimento. Era, in ogni caso, necessaria, al fine di valutare la legittimità ad essere rimesso in termini, una fase endoprocessuale promossa dalla parte interessata, con istanza da presentarsi entro il termine perentorio di giorni dieci da quello in cui era cessato il fatto costituente il caso fortuito o la forza maggiore. La competenza a concedere con ordinanza la restituzione nei termini spettava al giudice che procedeva al momento della

presentazione di detta istanza, ovvero al giudice dell'impugnazione, anche quando ancora gli atti non erano stati a questi trasmessi per il gravame, nell'ipotesi che l'istanza fosse avanzata dopo la pronuncia di sentenza di condanna, con limitazione, nel caso, alla sola restituzione del termine per proporre impugnazione. Avverso detta ordinanza era, infine, prevista la ricorribilità in Cassazione.

L'art. 8 delle norme di attuazione, inoltre, completava la disciplina, prevedendo la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito; la competenza del giudice di primo grado alla restituzione nel termine dal quale la parte era decaduta nella fase dell'istruttoria (sommaria, a cura del Pubblico Ministero, o formale, a cura del Giudice Istruttore, per come disciplinata da quel codice); l'attribuzione della competenza alla rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito da parte dello stesso giudice che aveva provveduto sull'istanza, compreso il giudice dell'appello, competente a rinnovare i detti atti per scadenze verificatesi e nel giudizio di primo grado e nell'istruzione.

5. I primi interventi della Corte Europea dei diritti dell'Uomo: la sentenza Colozza c. Italia.

Per come emerge da quanto precede, nulla era previsto di specifico per l'ipotesi che l'atto per il quale si richiedeva la restituzione in termine fosse la presentazione di dichiarazione d'impugnazione di sentenza contumaciale - tranne l'attribuzione della competenza a decidere al giudice del gravame - ovvero di opposizione a decreto penale, ipotesi che di gran lunga erano più frequenti.

Pertanto, anche in tali casi era possibile la restituzione nel termine solo quando ricorreva, ed era provabile dall'imputato (unico chiaramente legittimato nelle due fattispecie a proporla), che egli non avesse proposto nei termini impugnazione alla sentenza di condanna (e solo di condanna) ovvero opposizione a decreto penale di condanna per "caso fortuito o forza maggiore".

Mancava, infatti, un qualsiasi riferimento a causa specifica costituita dalla non effettiva conoscenza della sentenza o del decreto penale di condanna, qualunque ne fosse la ragione.

Ciò aveva determinato il ricorso, da parte dell'imputato contumace che aveva subito una condanna, della quale era rimasto ignaro fino al momento della sua tardiva conoscenza, anche ad istituti diversi della restituzione in termine, istituti che, oltre alla necessità di osservare termini brevissimi, anche in caso di accoglimento dell'istanza, determinavano, nell'ipotesi che si trattasse di sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di espiazione, un inevitabile periodo di carcerazione prima di ottenere la revoca del relativo ordine emesso dall'autorità giudiziaria sull'apparente presupposto di un passaggio in cosa giudicata della sentenza.

Le soluzioni che, allora, si presentavano all'imputato condannato a pena detentiva da espriarsi con sentenza emessa in procedimento penale nel quale egli era stato dichiarato "contumace" e della quale veniva a conoscenza esclusivamente attraverso la notifica in sede di esecuzione dell'ordine di carcerazione per espriare la pena, erano poche. Essa, in sostanza, si limitavano alla proposizione dell'impugnazione, la cui ammissibilità - in quanto tardiva e fuori termine - era subordinata alla verifica in negativo della regolarità della notifica dell'estratto contumaciale di detta sentenza, verifica collegata quasi sempre soltanto ad una serie di adempimenti burocratici e cartacei, che spesso niente provavano sull'effettiva conoscenza della decisione di condanna; alla proposizione di incidente di esecuzione, onde ottenere la revoca dell'ordine di carcerazione, sempre muovendo dal presupposto che la notifica dell'estratto della detta sentenza presentasse un qualche vizio, talché la stessa fosse stata erroneamente dichiarata irrevocabile e posta in esecuzione; alla proposizione di incidente di esecuzione finalizzato a far rilevare e dichiarare che l'ordine di carcerazione non fosse completo e mancasse di elementi sufficienti ad individuare esattamente il contenuto della sentenza emessa in sua assenza.

In tutti i detti casi l'instaurazione di una delle procedure di cui sopra era sottoposta al termine perentorio di giorni tre dalla notifica dell'ordine di carcerazione, termine assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze di difesa, specie quando si trattava di contumacia dichiarata a

seguito di una pretesa irreperibilità dell'imputato, ovvero di una sua latitanza, latitanza che inizialmente veniva dichiarata anche per l'ipotesi che fosse stata accertata la detenzione dell'imputato all'estero, e ciò fino a quando con la sentenza n. 212 del 1974 la nostra Corte Costituzionale non definì tale condizione integrante una ipotesi di legittimo impedimento a comparire.

L'eventuale esecuzione della sentenza contumaciale nei confronti di condannato residente o dimorante all'estero importava, inoltre, tutta una serie di complicate problematiche di diritto tra Stati, posto che gran parte degli Stati europei ritenevano illegittimo il procedimento contumaciale. Il tutto, comunque, si risolveva sempre in un danno per l'imputato, spesso costretto a subire periodi di carcerazione fino a quando la procedura di estradizione non finiva con un diniego dello Stato richiesto. E ciò anche dopo la Convenzione europea di estradizione, sottoscritta a Strasburgo il 17 Marzo 1978 e ratificata dall'Italia con legge 23 Aprile 1985, perché tale Convenzione consente sempre allo Stato richiesto di rifiutare l'extradizione, ove accerti che il giudizio celebrato contro il contumace non abbia soddisfatto i diritti minimi della difesa, riconosciuti ad ogni persona accusata di un reato.

L'extradizione può essere concessa nel caso lo Stato estradante si impegni ad assicurare un nuovo giudizio alla persona condannata, cosa non prevista in Italia, che si è vista così spesso respinte le sue richieste.

In siffatta situazione, non poteva non sopravvenire presto o tardi un intervento dell'Alta Corte di Strasburgo, che nel corso della sua attività giurisdizionale ha avuto modo ed occasione di emettere nei confronti dell'Italia più di una condanna, anche nella materia *de qua*.

La prima pronunzia risale al febbraio 1985 (Series A n. 89, *Colozza c. Italia*), emessa in giudizio promosso da tale Colozza Giacinto, che era stato condannato per truffa ad anni sei di reclusione con sentenza pronunziata in procedimento penale celebrato a suo carico e nella sua contumacia, in quanto dichiarato prima irreperibile e poi latitante, e con notifica del relativo estratto al difensore d'ufficio.

L'Alta Corte, richiamandosi al citato art. 6 della Convenzione, ha prima affermato che tra le garanzie dell'equo processo va annoverato anche il diritto dell'imputato ad essere presente al proprio processo, diritto che, ancorché non espressamente affermato nella norma, tuttavia è indubabilmente presupposto negli affermati diritti "*di difendersi personalmente*", "*di interrogare e far interrogare i testimoni*", "*di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non parla la lingua usata in udienza*", tutti affermati garanzie che sarebbero inattuabili, ove non fosse garantita anche la presenza dell'imputato.

Quanto al merito della questione, la Corte, analizzato il sistema previsto allora (era vigente ancora il codice del 1930 e successive modificazioni ed integrazioni) in Italia per gli irreperibili ed i latitanti, perveniva alla conclusione di ritenere lo stesso assolutamente incompatibile con i principi di un "giusto processo", per come emergenti dal citato art. 6.

Premesso che l'allora vigente codice prevedeva che all'imputato dichiarato irreperibile o latitante la notifica di atti processuali avvenisse mediante deposito in cancelleria, notifica da cui derivava una "presunzione di conoscenza" di quegli atti da parte del destinatario, che portava a ritenere, sempre in via presuntiva, che l'imputato assente avesse tacitamente rinunciato a presentarsi, sì da giustificare la dichiarazione di contumacia, la Corte vi ravvisava una chiara violazione della Convenzione poiché la detta normativa non prevedeva poi una misura che controbilanciasse i diritti dell'imputato con una misura che consentisse a costui, una volta venuto a conoscenza della sentenza, di ottenere la nuova celebrazione del processo e/o una nuova pronunzia di merito per il solo fatto che egli in precedenza ne avesse ignorato incolpevolmente la pronunzia e senza che egli dovesse provare, per come invece prevedeva l'allora art. 183 *bis*, che non avesse voluto eludere la giustizia in quanto la sua assenza era dovuta per un caso fortuito o forza maggiore.

La Corte rilevava che anche il rimedio allora previsto dalla legge processuale italiana, e cioè il cd. *appello tardivo*, nel caso di procedimento penale celebrato fin dall'inizio col rito

dell'irreperibilità, non soddisfaceva i principi della Convenzione, perché non imponeva un riesame di merito della decisione emessa in sua assenza, che manteneva la sua piena validità, mentre quell'impugnazione determinava una pronuncia di secondo grado, con tutti i suoi limiti processuali.

6. L'evoluzione dell'istituto: la Legge 22/1989

A seguito della sentenza Collozza s'imponeva una riforma dell'istituto, anche perché non sempre la giurisprudenza italiana si era adoperata per una interpretazione della norma che riconducesse la non concreta conoscenza della sentenza o del decreto penale ad un'ipotesi di forza maggiore giustificante l'accoglimento dell'istanza, ma riconoscendolo solo quando era certa e provata l'omessa notifica all'interessato dell'estratto della sentenza di condanna ovvero del decreto penale, per cui tanti erano i casi nei quali le richieste erano state disattese.

La riforma interveniva solo nel 1989 con la Legge n. 22, elaborata quasi contemporaneamente al nuovo codice di rito, nel quale la relativa normativa (ampliata) confluiva.

Nel preambolo (art. 2.1) della legge di delega legislativa al Governo (16 Febbraio 1987 n. 81) per l'emanazione di tale codice, si sanciva "l'obbligo di attuare i principi della Costituzione e di adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona ed al processo penale".

Il legislatore delegato, negli artt. 175, 176 e 603 n. 4, non solo precisava e meglio definiva l'ambito di applicazione dell'istituto, i legittimati ad avanzare l'istanza, la forma ed i presupposti di quest'ultima, il procedimento per la sua applicazione, il giudice competente a provvedere, la possibilità di ripresentazione o di ricorso per cassazione in caso di rigetto, gli effetti dell'ammissione, ma introduceva anche la specifica ipotesi di restituzione nel termine per proporre impugnazione, nel caso di sentenza contumaciale, od opposizione, nel caso di decreto penale di condanna (comma 2).

Rispetto alla norma dell'abrogato codice di rito del 1930, accanto a conferme di principi e termini, il nuovo codice disponeva evidenti novità, alcune rese necessarie dalla mutata struttura del processo penale, non più processo "inquisitorio", condotto dalla Pubblica Accusa ovvero da organo solo apparentemente "giurisdizionale" (il vecchio Giudice Istruttore), che finiva per assommare e funzioni accusatorie e funzioni "giudicanti", ma processo di "parti", con un contributo "paritario" tra Pubblica Accusa e Difesa, con il "Giudice" sempre in una chiara ed univoca posizione di organo "terzo" ed "imparziale", anche quando nella nuova fase investigativa (definita delle "indagini preliminari", in sostituzione della vecchia "istruzione formale" o "istruzione sommaria), egli non gestisce il procedimento penale, ancora affidato all'iniziativa del P.M.(e fino all'esercizio dell'azione penale), ma è chiamato ad intervenire in atti a lui esclusivamente riservati, specie in materia di limitazioni della libertà dell'indagato, di misure cautelari reali, di archiviazione e comunque di atti che presuppongono un esame di legittimità della richiesta del P.M. a lui rivolta per il loro compimento.

Rispetto all'abrogato art. 183 bis codice 1930, l'art. 175 del codice del 1988 confermava:

- la previsione della restituzione nel termine stabilito a pena decadenza allorché l'inosservanza di quest'ultimo dipenda da fatto inquadabile in una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e quindi non ascrivibile a scelta volontaria o a comportamento negligente dell'istante;
- l'onore di prova della ricorrenza di tale ipotesi posto a carico della parte che avanza l'istanza;
- la fissazione di un termine previsto a pena decadenza, individuato in giorni dieci decorrenti da quello nel quale il fatto integrante la detta ipotesi è cessato;
- la competenza a decidere sull'istanza, sempre con ordinanza, del giudice che procede al tempo della sua presentazione, individuando nel nuovo giudice per le indagini preliminari quello competente a decidere sulle inosservanze di termini verificatesi prima dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.

L'art. 176 confermava (e conferma, perché la norma non è stata modificata) che, a richiesta di parte ed in quanto possibile, alla rinnovazione degli atti alla quale aveva diritto di assistere la parte doveva provvedere il giudice che aveva emesso il provvedimento di restituzione nel termine.

Il comma 4 dell'art. 603 prevedeva (e prevede perché la norma non è stata modificata) l'ipotesi nuova (sia pure a richiesta dell'interessato, nel contraddittorio delle parti e previa ordinanza ammissiva) della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice del gravame, ove l'imputato provasse di non essere potuto comparire (al dibattimento di 1° grado) per caso fortuito o forza maggiore, o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione, purché in tal caso il fatto non fosse dovuto a sua colpa, nonché nell'ipotesi di notifica di tale decreto per il giudizio di primo grado al difensore per dichiarata sua irreperibilità (art. 159), per pretesa impossibilità di notificare l'atto nel domicilio da lui eletto o dichiarato (art. 160 comma 4), ovvero di sua residenza o dimora all'estero in località ignota, ma purché egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti processuali. Alla rinnovazione doveva procedersi immediatamente ovvero, ove nell'immediato fosse impossibile, entro dieci giorni.

Le novità, dunque, erano costituite dalla precisazione dei legittimati ad avanzare l'istanza, prima indicati genericamente come "parti" e nel nuovo testo individuati specificatamente nel pubblico ministero, nelle parti privati e nei loro difensori; nell'introduzione, al comma 2, dell'ipotesi specifica della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenza (non più solo di condanna, ma anche di assoluzione, ove l'imputato vi abbia interesse per effetti diversi da quelli penali, come può verificarsi per l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) emessa nella sua dichiarata contumacia ovvero opposizione a decreto penale da parte dell'imputato, che provasse di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento e purché l'impugnazione non fosse stata già proposta dal difensore, il fatto della non osservanza del termine non fosse ascrivibile a sua colpa ovvero, nel caso di notifica del provvedimento al difensore (per come previsto dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169), l'imputato non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Si precisava, inoltre, che i dieci giorni, previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'istanza, decorrevano da quello dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Ed ancora, mentre l'ordinanza *ex art. 183 bis* del codice del 1930 era genericamente soggetta a ricorso per cassazione (e quindi da tutte le parti nell'immediato, con le prevedibili lungaggini di tempo), l'ordinanza *ex art. 175* del codice del 1988 era ricorribile per Cassazione dall'imputato nell'immediato, per il caso di rigetto della sua istanza, ed era impugnabile dalle altre parti solo con l'impugnazione della sentenza emessa a seguito dell'impugnazione o dell'opposizione emessa nel procedimento penale nel quale la restituzione in termini era stata disposta per proporre l'una o l'altra.

Per l'ipotesi di accoglimento dell'istanza, si prevedeva la scarcerazione dell'imputato, ricorrendone i presupposti, e l'adozione dei provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine. Nell'ipotesi, invece, di accoglimento dell'istanza *ex comma 2*, si chiariva che non si sarebbe tenuto conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la data di notificazione (*in illo tempore*, a quando, cioè, si riteneva che tale adempimento si fosse regolarmente provveduto) dell'estratto della sentenza contumaciale o del decreto penale di condanna e la data di notificazione alla parte proponente dell'avviso di deposito dell'ordinanza concedente la restituzione. Infine, si disponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di primo grado da parte del giudice del gravame nelle ipotesi *ex art. 603, comma 4*, richiamato.

7. *Gli ulteriori interventi della Corte di Strasburgo. Le sentenze OSU, SOMOGYI, SEJDOVIC ed altre.*

Tale quadro normativo, pur apprezzabile per aver introdotto l'ipotesi specifica di cui al comma 2 dell'art. 175 e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il "contumace" incolpevole (novità che sembravano idonee a soddisfare le vincolanti e specifiche indicazioni provenienti dalla Corte europea) si espose a forti critiche per più motivi: l'imposizione dell'onere della prova (da assolversi mediante l'allegazione di idonea documentazione) della non effettiva conoscenza del provvedimento (e quindi di una *prova negativa*) all'imputato richiedente l'ammissione alla restituzione; l'imposizione di un termine (dieci giorni) per proporre l'istanza anche per l'ipotesi di sentenza contumaciale (ma anche di decreto penale), ritenuto troppo breve, tenuto conto che si trattava di atto definitivo del grado del processo, specie quando l'imputato fosse stato detenuto all'estero o comunque avesse là conoscenza della sentenza; la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado d'appello obbligatoriamente subordinata a richiesta dell'istante.

A ciò bisognava aggiungere l'interpretazione che la Suprema Corte di Cassazione (Sez. V 20/05/1996, ric. Benini e Sez. IV 27 Giugno 2000) vi aveva dato, fortemente limitativa per l'imputato contumace che chiedeva di essere ammesso tardivamente a proporre impugnazione, perché, nell'onere di prova posto a suo carico, vi si faceva rientrare anche la dimostrazione che egli si fosse attivato al fine di conoscere la pendenza del processo.

Bastava, poi, per la Suprema Corte che nel processo *de quo* fosse emessa una qualsiasi misura cautelare personale rimasta ineseguita per assenza del sottoposto per ritenere giustificata la sua dichiarazione di latitanza ed irreperibilità sul presupposto di una sua presunta sottrazione volontaria all'esecuzione. Da ciò l'ulteriore presunzione di conoscenza del processo, cui conseguiva l'obbligo per l'imputato di attivarsi sempre per conoscere lo stato dello stesso.

La Suprema Corte (Sez. V 3/10/2000 ric. Gabrielli) aveva, inoltre, ritenuto non vincolante per il Giudice d'appello una istanza di restituzione nel termine per impugnare e (Sez. V. 20/09/2005 n. 37456) inteso come disinteresse a coltivare la prova l'essere l'imputato rimasto contumace anche in appello.

Era, pertanto, maturata una situazione, nella quale soltanto apparentemente sembrava che il legislatore nazionale si fosse uniformato ai *dicta* provenienti da Strasburgo, perché in concreto spesso le aspettative erano andate deluse.

Ne erano derivati di conseguenza numerosi ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo contro il Governo italiano per violazione dell'art. 6 della relativa Convenzione, cui erano seguite puntuali condanne.

Una prima decisione, soltanto di riferimento e prodromica alle ben più puntuali condanne successive, si aveva con la decisione resa nel luglio 2002 (*OSU c. Italia*), nella quale il giudice europeo, sia pure affrontando nello specifico la questione della operatività o meno della sospensione feriale dei termini processuali in presenza di una istanza di riammissione nel termine per proporre appello contro sentenza contumaciale e pur non affrontando il tema più specifico della compatibilità del nuovo sistema *ex art. 175* con il citato art. 6, accoglieva il ricorso motivando che la norma nazionale non assicurava al condannato adeguata tutela.

In altre sentenze la Corte europea affermava quello che essa riteneva dovesse essere un principio ineludibile dalle legislazioni nazionali e cioè che doveva (e deve) considerarsi una vera e propria negazione di giustizia non prevedere nel proprio ordinamento una misura che consenta ad un individuo, condannato *in absentia*, di ottenere una nuova deliberazione giurisdizionale sul suo caso, sia in fatto che in diritto, dopo egli sia venuto a conoscenza dell'esistenza della sentenza e del fondamento dell'accusa. In ciò la Corte ha sempre visto una chiara violazione del diritto dell'imputato ad un *equo processo*, *ex art. 6* citato, e cioè ad essere informato sulle accuse a suo carico, di poter partecipare, o rinunciare a partecipare, al dibattimento, ad essere interrogato da un giudice, a prendere parte, personalmente o tramite il suo difensore, all'esame ed al controesame dei testi.

Ma tale diritto veniva interpretato dalla stessa Corte non in senso rigido e formalistico, ma nel senso di verificare caso per caso l'effettiva ed inequivocabile conoscenza da parte dell'imputato del procedimento penale a suo carico, tanto da ritenere il processo in contumacia legittimo quando la dichiarazione di "assenza" ingiustificata dell'interessato fosse basata su atti e fatti significanti la prova piena e certa che egli sapesse del procedimento.

Così era nella sentenza *Kimmel c. Italia*, del 2/09/2004, nella quale tale conoscenza veniva ricavata dall'elezione di domicilio presso il suo difensore da parte dell'imputato al momento della sua scarcerazione; nella sentenza *Poitrinol c. Francia* del 23/11/2003, nella quale si affermava che una rinuncia inequivoca dell'imputato a comparire implicava la piena conoscenza del procedimento penale e rende legittima la sua celebrazione *in absentia* dello stesso; nella sentenza *Jones c. Regno Unito* del 09/09/2003, con la quale affermava che la rinuncia a presenziare al dibattimento non necessariamente doveva aver luogo per iscritto, potendosi la stessa dedurre sul piano logico dal compimento di altri atti processuali che inequivocabilmente provavano che egli sapesse dell'esistenza del processo, per come ritenuto per il caso *Jones*, che, in relazione al procedimento penale a suo carico, aveva eletto domicilio presso il suo difensore, sì da una parte considerare provata la conoscenza di tale procedimento e da addossare all'interessato la ragionevole conoscenza delle conseguenze processuali che ne derivavano, tanto da fargli carico dell'onere di prendere contatti col detto difensore al fine di essere messo a conoscenza degli sviluppi processuali, per cui il non averlo fatto equivaleva, secondo la Corte, a rinuncia a presenziare al dibattimento.

Non così con le sentenze *Somogyi* e *Sejdovic* contro l'Italia, nelle quale la Corte censurava in modo chiaro e netto il sistema dettato in Italia dall'art. 175 c.p.p., che non assicurava assolutamente al condannato in contumacia la riapertura del processo, con nuova statuizione del giudice sul merito dell'accusa. Essa, in particolare, rilevava l'eccezionalità della previsione in Italia di un nuovo giudizio in caso di accoglimento di una istanza di restituzione nel termine, perché, anche per prassi giudiziaria, in tale nuovo giudizio venivano confermate e utilizzate le prove assunte nel precedente dibattimento celebrato in contumacia dell'imputato.

La Corte affrontava nei due ricorsi il tema spinoso della equivalenza o meno, ai fini processuali, della rinuncia scritta ed espressa a presenziare al dibattimento ad una pretesa presunta rinuncia per "*facta concludentia*" desumibile dalla sottrazione alla giustizia dell'imputato con la fuga o altri mezzi. Nonostante una precedente e datata risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, risalente al 1975 e nella quale si riaffermava la loro perfetta equiparazione e l'esclusione del diritto dell'imputato ad un nuovo processo, la Corte europea, dopo aver apparentemente optato per l'esclusione di un tale diritto (sentenza 12/12/2001 *Medenica c. Svizzera*) nell'accertata assenza inescusabile dell'imputato, come nel caso di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento rendendosi irreperibile, nei due casi contro l'Italia richiamati, nonché anche in decisioni molto recenti (*Zunic c. Italia* del 21/12/2006), perveniva a decisione diversa, ritenendo che, in mancanza di una formale notifica a lui di un atto col quale venisse informato del procedimento penale e delle imputazioni mossegli, non poteva ritenersi sottrazione volontaria alla giustizia ed inequivocabile rinuncia dell'imputato a prendere parte al processo la sua assenza dai luoghi di sua residenza o soggiorno ed eventuali e discordanti versioni fornite da terzi quanto ai suoi spostamenti, perché la volontà di sfuggire alle conseguenze di una propria azione e l'opzione cosciente di una tale rinuncia, stante la gravità di dette conseguenze, non potevano essere desunte da comportamenti equivoci ed inaffidabili.

Somogyi era stato arrestato in Austria ed estradato in Italia in quanto condannato in Italia a seguito di procedimento penale celebrato nella sua contumacia. Egli, sostenendo di non essere stato mai informato dell'esistenza in Italia di azioni penali contro di lui, aveva chiesto la riammissione nel termine per proporre appello, ma la sua istanza era stata rigettata, ritenendosi che egli avesse avuto regolare notifica dell'atto di fissazione dell'udienza, per come provato da una sua firma sulla ricevuta di ritorno della notifica di tale atto, firma disconosciuta dal Somogyi, che sosteneva essere stato l'atto ricevuto da tutt'altra persona, per come arguibile da

alcuni errori nel nome e nell'indirizzo del destinatario. A fronte di tale diniego, il Somogyi dava vita ad un ricorso alla Corte di Strasburgo, davanti alla quale l'Italia si costituiva e sosteneva, sull'assunto della regolare notifica al ricorrente dell'atto introduttivo, che questi si fosse allontanato successivamente dall'Italia, allontanamento che doveva interpretarsi, in via presuntiva, come prova della volontà dell'imputato di rinunciare al diritto di comparire in udienza.

La Corte, premesso che il Somogyi aveva più volte contestato l'autenticità della firma a lui attribuita (firma che avrebbe provato l'invio dell'unico atto col quale egli sarebbe stato informato dell'avvio del procedimento a suo carico, informazione che, la Corte pretendeva dettagliata del contenuto dell'atto di accusa, sì da consentire allo imputato di potersi adeguatamente difendere, escludendo che una informazione che prospettasse la sola astratta possibilità per il destinatario di essere sottoposto ad indagini penali potesse ritenersi rispettosa della norma convenzionale), condannava l'Italia (sentenza 18/05/2004) per la sommarietà dei controlli da parte degli organi giurisdizionali invece di effettuare scrupolosi controlli al fine di stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, la inquivocità della pretesa rinuncia a comparire da parte dell'imputato, censurando la prassi interna dello Stato italiano nell'applicazione dell'art. 17, prassi ritenuta in palese contrasto con le regole essenziali di un giusto processo penale.

Sejdovic, imputato di omicidio volontario e porto abusivo d'arma, era stato dichiarato latitante a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere rimasta inevasa per la sua irreperibilità. Il processo era stato celebrato nella sua contumacia e si era concluso con la sua condanna ad anni 21 e mesi 8 di reclusione, condanna poi divenuta definitiva. In sede di esecuzione della sentenza, ricerche internazionali avevano portato al suo arresto ai fini di estrazione in Germania, ma tale Stato aveva rifiutato l'extradizione, ritenendo che le norme dell'ordinamento italiano non garantissero al condannato di ottenere la riapertura del processo ed una pronuncia ex novo nel merito, ed aveva liberato il catturato. Il Sejdovic aveva poi promosso ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, assumendo che quella procedura messa in atti dai giudici italiani nel processo a suo carico si poneva in contrasto con i principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione.

Il Governo italiano, premesso che subito dopo l'omicidio *de quo*, del quale testi oculari ne avevano indicato nel Sejdovic l'autore, questi si era allontanato dalla residenza abituale, senza lasciare indirizzo o traccia, riteneva che così comportandosi il Sejdovic la sua rinuncia a partecipare al relativo procedimento.

La Corte (sentenze del 10/11/2004 e della Grande Chambre del 31/03/2006) condannava l'Italia, ritenendo che la sola assenza di un imputato dagli usuali luoghi della sua residenza o del suo domicilio non desse la piena prova della sua conoscenza del procedimento penale contro di lui e richiamando i principi ormai consolidati dalla stessa Corte sulla necessità di una informazione dettagliata, con requisiti procedurali e sostanziali capaci di garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, ed escludendo la sufficienza della prova di *una conoscenza vaga ed informale*.

Entrando poi nell'esame della normativa italiana ex art. 175, comma 2, nel testo normativo allora vigente, la Corte rilevava come il rimedio da essa previsto non fosse "*chiaro, effettivo ed accessibile*", per come, invece, voleva l'art. 35 della Convenzione, perché il ricorrente doveva provare di non aver avuto effettiva conoscenza della sentenza; doveva provare di non aver deliberatamente rifiutato di prendere conoscenza del procedimento; doveva fare tutto nel termine eccessivamente contenuto di giorni dieci dalla conoscenza del processo.

Infine, affermato che la violazione riscontrata nel caso trattato era conseguenza delle lacune normative riscontrate e del cattivo funzionamento della prassi italiana, rivolgeva all'Italia il "cogente invito" ad eliminare le discrasie del rito contumaciale, nel quale non era assicurato agli imputati giudicati con tale rito, e per i quali non vi era la prova che erano stati informati in maniera effettiva dei procedimenti a loro carico e non avevano rinunciato in maniera inequivoca al loro diritto a comparire, inserendo "*...un meccanismo effettivo*" mirante a garantire loro, una

volta avuto conoscenza del processo, di ottenere una nuova decisione giurisdizionale, basata su una nuova valutazione di merito della fondatezza dell'accusa, previa loro audizione e nel rispetto dei principi e delle esigenze ex art. 6 della Convenzione.

8. La riforma del 2005

Al "comando di legislazione" di cui sopra (nonché ai principi ex art. 111 della nostra Costituzione), lo Stato italiano dava attuazione col d.- l. 17/2005 contenente una riforma del processo in contumacia, attraverso modifiche apportate e al sistema di notifiche (artt. 157 e 161 c.p.p.) e all'istituto della restituzione nel termine, per quest'ultimo tramite variazioni normative ai commi 1 e 2, inserimento del comma 2bis e soppressione della prima parte del comma 3 dell'art. 175.

Le modifiche più significative vanno individuate in :

- Eliminazione dell'onore di prova di non effettiva conoscenza della sentenza contumaciale o del decreto penale, che nel vecchio testo l'art. 175 poneva a carico dell'istante, nella riforma, nel caso di presentazione di istanza, viene sostituita con un obbligo del giudice precedente, tenuto a compiere ogni necessaria verifica, di accertare se l'istante abbia avuto (o meno) effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione/opposizione;
- La differenziazione del termine per proporre l'istanza, ora prevista per la sentenza contumaciale/decreto penale, in quello più congruo di giorni trenta, da quella dell'effettiva conoscenza dell'atto, mentre l'istanza di restituzione nel termine per inosservanza del termine perentorio per caso fortuito o forza maggiore rimane ferma ai tradizionali dieci giorni;
- L'ampliamento, per quanto riguarda il regime delle notifiche di atti processuali all'imputato libero, dei casi nei quali l'atto, nell'impossibilità di notifica all'imputato, lo venga al difensore di fiducia da lui nominato, anche se non abbia eletto domicilio presso costui.

Altri tratteranno della struttura normativa del nuovo 175 c.p.p., io mi limito ad una breve considerazione.

Molti dei principi e delle regole formulate fin dal 1988 sono rimasti inalterati fino ad oggi, anche alla luce della riforma, che , pur mantenendo alla disciplina sempre il suo carattere assolutamente "rigido", ha modificato la normativa sostanzialmente in termini ancora più garantisti verso le parti, ed in particolare verso l'imputato, specie in relazione alle sentenze contumaciali ed ai decreti penali di condanna.

Da apprezzare positivamente sono l'introduzione dell'ipotesi di ignoranza del procedimento, mentre prima si faceva riferimento alla sola ignoranza della sentenza o del decreto penale; l'ampliamento del termine per proporre l'istanza, oggi rapportato alle obiettive necessità di acquisizione di dati ed atti processuali per proporre un'istanza suscettibile di ottenere un provvedimento favorevole; l'ampliamento dello spazio di rappresentanza del difensore di fiducia nell'ipotesi che la notifica personale non sia possibile, sì da assicurare un'effettiva conoscenza dell'atto all'imputato, non raggiunto dall'ufficio personalmente, tramite i canali privati attraverso i quali passa il rapporto difensore/imputato; il rovesciamento speculare degli elementi voluti dalla normativa per la restituzione nel termine, non essendo più quest'ultima subordinata alla *probatio diabolica*, di cui era onerato l'istanza, di una mancata effettiva conoscenza, perchè dopo la riforma l'imputato può limitarsi a sostenere apoditticamente di non aver mai avuto una tale conoscenza e graverà sul giudice il dovere di accertare ed acquisire una prova positiva della effettività della conoscenza da parte dell'istante e della sua volontaria (anche *per facta concludentia*) rinuncia a comparire od a proporre impugnazione ovvero opposizione, con la conseguenza che, nel caso di mancata acquisizione di una tale prova positiva e certa, ov'anche si fossero acquisiti elementi ambigui e contraddittori su tale effettiva conoscenza, la richiesta dovrà essere accolta.

Tuttavia non può non osservarsi come la legge di conversione 60/2005 non abbia determinato un allinearsi del processo contumaciale italiano sulla traccia prevalente della

tradizione europea, in quanto non ha previsto la sospensione del procedimento in caso di irreperibilità dell'imputato, ma ha insistito sulla via tradizionale interna di continuare la trattazione del procedimento anche nella *absentia* dell'imputato. Inoltre, non è stato previsto, per l'ipotesi della conoscenza successiva del procedimento da parte dell'imputato, un sistema parallelo a quello francese della "purgazione della contumacia", almeno per i procedimenti meno gravi, mantenendo la linea tradizionale ai soli reati contravvenzionali o delittuosi sanzionati con pene non fortemente afflittive.

Non è infatti prevista in Italia l'automatico annullamento della sentenza di primo grado, con nuova pronuncia di un giudice nel merito, previo istruttoria dibattimentale condotta alla presenza dell'imputato. Ciò forse si è verificato perché la Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle due sentenze richiamate, ed in quella Sejdovic in particolare, non è arrivata nel suo cogente *dictum* ad indicare una tale soluzione come l'unica che avrebbe legittimato il sistema, che continua anche oggi, consentendo di fatto soltanto un grado di pronuncia, quello d'appello, a privare l'imputato contumace di avere un doppio grado di giudizio di merito, oltre quello di legittimità, nel processo penale a suo carico celebrato nella sua costante presenza.